

Proposta di legge
Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia
alimentati da fonti rinnovabili

Sommario

Preambolo

Capo I - Principi e obiettivi

Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 3 - Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica ed eolica

Art. 4 - Aree idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti

Art. 5 - Aree idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici e misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli

Art. 6 - Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici

Art. 7 - Principio di non concentrazione e disapplicazione della idoneità

Capo III - Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale. Monitoraggio e verifica

Art. 8 - Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale

Art. 9 - Monitoraggio e verifica

Capo IV - Impianti agrivoltaici

Art.10 - Requisiti tecnici degli impianti agrivoltaici

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Disposizioni per i procedimenti in corso

Art. 12 - Abrogazioni

Art. 13 – Norma finanziaria

Art. 14 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s) e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 2 e comma 3 e l'articolo 41 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n bis) e z), dello Statuto regionale;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 dicembre 2019 relativa al “Green Deal europeo”;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 maggio 2022 relativa al Piano REPower EU;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva “UE” 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26 commi 4 e 5 lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022 n. 118);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n.414 sulla promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia;

Vista la deliberazione 27 dicembre 2022, n.727/200/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");

Vista la legge regionale 15 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il Piano di indirizzo territoriale avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale "PAER");

Visto il rapporto, a cura di IRPET, in merito alla "Mappatura degli impianti fotovoltaici e possibile spiazamento dell'attività agricola" pubblicato nel dicembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. In ottemperanza alla normativa dell'Unione europea e a quella nazionale di recepimento, è necessario perseguire una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri l'attuazione del principio della neutralità climatica al 2050, azzerando, entro quella data, la dipendenza dalle fonti fossili;
2. Secondo le strategie indicate dal "Green Deal europeo", è necessario realizzare una conversione energetica:
 - a) "giusta", in quanto diretta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione europea e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze;
 - b) "inclusiva" e "socialmente equa", in quanto mirata a mettere al primo posto le persone e ad attribuire particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che affrontano i problemi maggiori della transizione energetica;
3. Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 necessita di vedere assicurato il pieno conseguimento dell'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, come indicato nella tabella 1 dell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024;
4. Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in una logica di generazione distribuita, rappresenta una concreta politica di pace, in coerenza con i valori costituzionali e lo Statuto regionale, posto che si

pone l'obiettivo di minimizzare l'utilizzo dei combustibili fossili, che sono la causa principale non solo della crisi climatica in atto, ma anche dei conflitti che interessano il pianeta;

5. Lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile rafforza la resilienza del sistema produttivo statale e regionale, anche in considerazione della crisi energetica determinatasi in conseguenza delle gravi conflittualità in corso, perseguendo l'obiettivo, in una logica di sostenibilità, dell'indipendenza energetica, con conseguente incremento della sicurezza della catena di approvvigionamento nonché abbassamento dei costi energetici;

6. È necessario garantire la transizione energetica definendo le aree idonee, in particolare per le fonti rinnovabili solare, eolica e idroelettrica, per le quali è necessario assicurare in particolare una corretta diffusione nel contesto paesaggistico ed ambientale, pur nella consapevolezza che agli obiettivi di conversione energetica concorrono tutte le fonti rinnovabili;

7. La diffusione delle energie rinnovabili rappresenta la soluzione in grado di limitare il riscaldamento del pianeta provocato dai combustibili fossili in un'ottica di decarbonizzazione, pur necessitando, al contempo, che tale sviluppo avvenga in equilibrio con le risorse naturali, la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio artistico e storico, nonché con le attività agricole;

8. E' necessario favorire la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili destinati alla configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo diffuso, ed, in particolare, alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) quali modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del "Green New Deal Europeo";

9. E' necessario che il procedimento di definizione delle aree idonee si sviluppi attraverso un processo di condivisione e partecipazione degli enti locali, ai quali è da riconoscere un ruolo centrale per la individuazione di aree a vocazione energetica così da concretizzare una sorta di patto di governo tra i vari livelli istituzionali;

10. È necessario accelerare il processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, prevedendo le opportune forme di costante monitoraggio dello sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

11. È necessario assicurare che la conversione energetica avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio toscano come individuati dal piano di indirizzo territoriale, avente valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

12. È necessario abrogare la l.r.11/2011, non più conforme con la normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché superata dalle disposizioni della presente legge regionale;

13. È necessario stabilire un'apposita disciplina per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto;

14. È necessario disporre l'entrata in vigore urgente della presente legge regionale, al fine di intervenire quanto prima nel quadro regolatorio relativo all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

approva la presente proposta di legge

Capo I Principi e obiettivi

Art. 1 Principi, finalità e obiettivi

1. La Regione persegue l'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile e di una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri la neutralità climatica entro il 2050 attraverso l'azzeramento della dipendenza dalle fonti fossili e favorendo sia la piena e più ampia diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia una logica di autoconsumo singolo e collettivo, in equilibrio con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle risorse naturali e delle caratteristiche agricole del territorio.

2. La Regione favorisce la diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenendo il loro sviluppo strategico e indifferibile ai fini di assicurare lo sviluppo sostenibile della Toscana, nel rispetto dei vincoli e delle tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale e agroalimentare, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati.

3. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ed in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, fatta salva la valutazione negativa di compatibilità ambientale o l'esistenza di prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto della localizzazione in aree idonee.

4. In attuazione di quanto previsto all'articolo 11 bis, comma 3 del d.lgs. 190/2024, la presente legge individua le aree idonee, ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1 del decreto medesimo, alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare fotovoltaica e agrivoltaica, solare termica, termodinamica, eolica ed idroelettrica, disponendo la qualificazione di un'area come idonea anche in relazione alla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o alla potenza di un determinato impianto, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera c) del d.lgs 190/2024.

5. La presente legge persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree di cui al comma 4 per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 4,25 gigawatt (GW) fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato c-bis del d.lgs. 190/2024 ed, altresì, al fine di favorire un obiettivo maggiore di potenza installata al 2030 rispetto a quello minimo sopracitato assegnato alla Regione.

6. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale di riferimento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

- a) “impianto agrivoltaico”: impianto che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f bis) del d.lgs. 190/2024, rispettando i requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 2;
- b) “impianto agrivoltaico con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”: impianto che presenta tutte le caratteristiche precisate alla lettera a) nonché rispetta le specifiche caratteristiche di elevazione da terra dei moduli indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 3;
- c) “fascia di rispetto”: distanza lineare generante porzione di territorio circostante impianti da fonti rinnovabili esistenti che determina la decadenza della qualità di area idonea come individuata dalla presente legge.
- d) “aree a destinazione d'uso industriale di cui all'articolo 12, comma 7 bis del d.lgs. 190/2024”: aree così indicate dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- e) “aree destinate alla logistica”: aree a destinazione d'uso “commerciale all'ingrosso e depositi” indicate dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, compresi gli interporti;
- f) “siti estrattivi dismessi”: quelli come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);
- g) “superficie agricola utilizzata (SAU)”: la parte del territorio rurale costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto;
- h) “aree agricole abbandonate o incolte”: superficie agricola non utilizzata, terreni agricoli dismessi o non più utilizzati per l'agricoltura ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);
- i) impianto per autoconsumo”: impianto che produce e accumula energia da fonte rinnovabile per proprio consumo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio);
- j) Impianto sportivo: impianto che consente lo svolgimento di una singola attività sportiva o di più attività sportive comprendente:
 - 1) aree per attività sportiva quali campi di gioco, piscine, piste etc
 - 2) aree di servizio: spazi complementari quali spogliatoi, depositi etc
 - 3) zone tecniche: locali, vani e infrastrutture impiantistiche essenziali per l'impianto
 - 4) spazi per il pubblico, quali tribune o gradinate

Capo II
Aree idonee per la realizzazione di impianti
di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 3
Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia
da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica ed eolica

1 Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3 del d.lgs. 190/2024, sono individuate le seguenti aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli agrivoltaici, impianti solari termici, impianti termodinamici ed impianti eolici:

- a) le aree del demanio o del patrimonio regionale, le aree del demanio marittimo nonché le aree e le strutture di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici;
- b) le aree destinate ad ospitare impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili;
- c) le aree destinate ad ospitare impianti in autoconsumo, in forma singola o associata, di potenza nominale non superiore a 2 megawatt (MW);
- d) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione dei servizi pubblici locali toscani, ivi comprese le aree destinate a infrastrutture per il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti, la distribuzione di gas e teleriscaldamento nonché i siti ed immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica;
- e) le aree adiacenti alla rete stradale regionale a doppia carreggiata di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché alla rete ferroviaria, entro una distanza non superiore a 300 metri, ad esclusione dei casi in cui l'impianto abbia potenza nominale maggiore di 1 MW e lo stesso sia localizzato ad una distanza inferiore ai 150 metri da un edificio ad uso residenziale;
- f) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti sportivi, escluse le aree esclusivamente destinate ad attività sportiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j, n.1);
- g) le aree del verde pubblico attrezzato laddove sia acquisito un preventivo assenso alla realizzazione dell'impianto da parte del comune interessato;
- h) le aree ricomprese in una fascia di 200 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi della parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- i) le aree interne agli interporti come individuati dalla legge 13 novembre 2025, n. 177 (legge quadro in materia di interporti);
- j) le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), definite ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- k) le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale come identificate negli strumenti urbanistici comunali;

2. Le aree idonee di cui al comma 1 non comprendono le aree ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né quelle incluse in una fascia di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi per gli impianti fotovoltaici, solari termici,

termodinamici e in una fascia di 3 chilometri (km) di distanza dal perimetro dei beni medesimi per gli impianti eolici, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera m) del d.lgs. 190/2024.

Art. 4

Aree idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti

1. Sono idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici, qualora aventi le caratteristiche tecniche di cui al comma 2, le aree non ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o non ricadenti nelle aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).
2. Se realizzate all'interno dell'alveo, le infrastrutture e le opere connesse degli impianti idroelettrici sono integrate alla briglia e non alterano la funzionalità idraulica della stessa.
3. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), sono idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti, qualora aventi le caratteristiche tecniche di cui al comma 4, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi oppure non ricomprese tra le aree ricadenti in quelle protette ai sensi della l.r.30/2015.
4. L'impianto fotovoltaico flottante occupa meno del 60 per cento della superficie del bacino o invaso o vasca di laminazione nel quale sia installato.
5. Agli impianti fotovoltaici flottanti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5

Aree idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici e misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, sono idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici, sino al raggiungimento delle soglie di cui ai commi 5 e 6, le aree a destinazione d'uso agricola non ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o in una fascia di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
2. Ai fini della classificazione dell'area come idonea devono risultare soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di autorizzazione o l'istanza per la procedura abilitativa semplificata (PAS) è presentata da uno o più imprenditori agricoli;
 - b) l'impianto garantisce la continuità delle attività colturali e pastorali. Tale condizione è asseverata mediante la relazione sulla produzione lorda vendibile attesa di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024;

c) l'impianto è realizzato subordinatamente all'approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato ai sensi degli articoli 73 e 74 della l.r.65/2014;

d) l'impianto ha una potenza nominale non superiore a 35 MW, ad eccezione dei casi in cui esso ricada in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici.

3. L'amministrazione competente al ricevimento della PAS o al rilascio dell'autorizzazione dà conto della superficie di SAU occupata dagli impianti, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g) del d.lgs.190/2024.

4. Mediante deliberazione di Giunta Regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasmissione e di raccolta dei dati di cui al comma 3, le modalità di calcolo delle soglie di cui ai commi 5 e 6, nonché le modalità di dichiarazione della decadenza di idoneità di un'area.

5. Nel caso in cui, ai sensi delle modalità disciplinate dalla deliberazione di cui al comma 4, si attesti che gli impianti realizzati, autorizzati o abilitati occupino o siano destinati ad occupare una percentuale superiore all'1 per cento della SAU totale determinata a livello regionale, decade la qualifica di idoneità per tutte le aree agricole regionali alla realizzazione di impianti agrivoltaici, ad esclusione di quelle di cui al comma 7.

6. Nel caso in cui, ai sensi delle modalità disciplinate dalla deliberazione di cui al comma 4, si attesti che impianti realizzati, autorizzati o abilitati occupino o siano destinati ad occupare una percentuale superiore al 3 per cento, o diversamente rimodulata ai sensi dell'articolo 6, della SAU totale determinata a livello comunale, decade la qualifica di idoneità per le aree agricole di quel determinato comune alla realizzazione di impianti agrivoltaici, ad eccezione di quelle di cui al comma 7.

7. Sono comunque aree idonee regionali alla realizzazione di impianti agrivoltaici le aree a destinazione d'uso agricolo nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) sono aree agricole abbandonate da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei censimenti e delle verifiche effettuate da Ente Terre Toscane ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 80/2012;

b) sono aree non ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o incluse in una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi;

c) l'impianto ha una potenza nominale non superiore a 35 MW ad eccezione dei casi in cui l'impianto ricada in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici

8. Nel caso di cui al comma 7, la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024 tiene conto della stima della produzione attesa.

Art. 6

Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici

1. Ogni comune può proporre alla Regione l'innalzamento della percentuale di cui all'articolo 5, comma 6, fino ad un massimo del 10 per cento della SAU totale determinata a livello comunale, fermo restando che sono escluse dalle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici quelle

ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs.42/2004 o in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi.

2. La proposta di cui al comma 1 può contenere un allegato cartografico che delimiti tali aree, predisposto e trasmesso ai sensi del comma 7.

3. E' fatta salva la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee tra più comuni confinanti o, se non confinanti, comunque, appartenenti alla stessa provincia o alla Città metropolitana.

4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono alla Giunta regionale gli atti eventualmente assunti ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. A seguito della trasmissione degli atti di cui al comma 4, qualora funzionale al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, mediante legge regionale, è approvato un allegato integrativo della presente legge denominato: "Aree idonee all'installazione di impianti agrivoltaici in Toscana".

6. Fino all'approvazione dell'allegato integrativo di cui al comma 5, restano valide ed efficaci le aree idonee agli impianti agrivoltaici individuate ai sensi dell'articolo 5.

7. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi mediante il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio di cui gli articoli 54 bis, 55 e 56 della l.r.65/2014.

Art. 7

Principio di non concentrazione e disapplicazione della idoneità

1. Ogni impianto da fonte rinnovabile genera una fascia di rispetto, come definita dall'articolo 2, comma 1 lettera b), tale da determinare la decadenza della qualità di area idonea, individuata dalla presente legge ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, pari a:

- a) 100 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda compresa tra 500 kW e 1 MW;
- b) 150 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda superiore a 1 MW ma inferiore a 5 MW;
- c) 200 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda uguale o superiore a 5 MW.

2. Gli impianti di accumulo elettrochimico sono ubicati a una distanza minima di 150 metri dalle superfici boscate.

3. Restano fermi i divieti all'installazione di impianti da fonti rinnovabili previsti dalla normativa statale.

Capo III

Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale.

Monitoraggio e verifica

Art. 8

Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2, del d.lgs.190/2024, nonché dall'articolo 9, comma 10, lettera d) di tale decreto, e nella misura indicata dal comma 2, all'istanza di autorizzazione o all'istanza presentata ai fini della PAS, è allegato il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale, che, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, è diretto alla compensazione degli effetti negativi degli impianti nonché alla realizzazione di interventi volti a favorire una transizione energetica sostenibile.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 e dall'articolo 9 del d.lgs. 190/2024:
 - a) nel caso di impianti di potenza superiore ad un 1 MW soggetti a PAS, l'amministrazione competente stabilisce il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale di interesse comunale a carico del proponente in una percentuale non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata per il funzionamento dell'impianto stesso;
 - b) nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione unica regionale, il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale è fissato nella misura del 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata per il funzionamento dell'impianto stesso, da destinarsi, nella misura del 3 per cento, per interventi di interesse comunale e, nella misura dell'1 per cento, per interventi di interesse regionale.
3. Le autorizzazioni o le PAS individuano le modalità e i tempi di attuazione del programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale, attraverso apposito cronoprogramma.
4. Il mancato rispetto del programma determina, previa diffida, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del d.lgs.190/2024, ferma restando, in relazione alla gravità dei casi, l'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Art. 9

Monitoraggio e verifica

1. La Giunta Regionale assicura il monitoraggio annuale degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta Regionale aggiorna, con apposita relazione entro il 30 giugno di ogni anno, i dati in merito alla potenza installata da fonte rinnovabile in Toscana, suddivisa per fonte, con particolare riferimento al fotovoltaico. La relazione tiene conto, oltre che degli impianti installati, anche di quelli autorizzati, al fine di consentire proiezioni e previsioni.
3. L'applicativo gestionale ambientale utilizzato per la presentazione delle istanze di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2026, n.310 (Utilizzo dell'applicativo gestionale ambientale "GeA" per la presentazione e gestione delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di competenza regionale),

assicura il monitoraggio degli impianti autorizzati ricadenti nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre.

4. La Regione utilizza la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 199/2021 ai fini del monitoraggio della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre.

5. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa alle rispettive Commissioni consiliari competenti, al Consiglio delle autonomie locali (CAL), all' Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) della Toscana ed all'Unione province italiane (UPI) della Toscana.

6. Agli esiti della relazione di cui al comma 2, laddove emergessero dati che, rispetto al conseguimento degli obiettivi di transizione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, accertano uno scostamento dalla traiettoria di avvicinamento prevista all'allegato C bis del d.lgs. 190/2024, la Giunta regionale convoca un apposito "Tavolo di governance" a cui partecipano anche rappresentanti dell'ANCI Toscana e dell'UPI Toscana al fine di formulare proposte di modifica e aggiornamento della disciplina oggetto della presente legge, compresa la rimodulazione della soglia di cui all'articolo 5, comma 5 nel limite massimo del 3 per cento a scala regionale.

7. Nelle more della piena applicazione dei flussi informativi di cui al comma 4 con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione dei dati relativi alle PAS di competenza comunale nonché dei dati relativi agli impianti realizzati in regime di attività libera.

8. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione istituisce e gestisce il Sistema regionale di monitoraggio per la transizione energetica nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.

9. Il Sistema di cui al comma 8 è sviluppato nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e assicura in particolare:

- a) il monitoraggio in merito agli obiettivi di transizione energetica di cui al comma 1;
- b) il monitoraggio in merito alle delle soglie di occupazione della SAU ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6;
- c) l'integrazione delle banche dati esistenti con particolare riferimento alle piattaforme di cui ai commi 3 e 4.

10. Per l'istituzione e la gestione del Sistema di cui al comma 8, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A istituita dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25).

Capo IV Impianti agrivoltaici

Art.10 Requisiti tecnici degli impianti agrivoltaici

1. Ai fini del corretto inserimento degli impianti agrivoltaici, mediante deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i requisiti di ordine tecnico che assicurano che l'impianto agrivoltaico garantisca, preservi, valorizzi l'attività agricola e non alteri i valori paesaggistici dell'ambito rurale e territoriale di riferimento, individuando, altresì, specifici requisiti di ordine tecnico qualora l'impianto ricada in aree di particolare pregio;
- b) le specifiche caratteristiche di elevazione da terra dei moduli che consentono il mantenimento della funzione agricola dell'area;
- c) le modalità attraverso le quali è assicurato il monitoraggio dell'attività agricola o agro-pastorale, laddove è presente un impianto agrivoltaico, anche al fine dell'esercizio del controllo previsto dall'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024;
- d) i contenuti della relazione asseverata sulla produzione lorda vendibile da mantenere sul fondo sul quale è realizzato l'impianto, di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024, inclusi i casi in cui l'impianto ricada in aree agricole abbandonate, ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8.

2. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, per impianti agrivoltaici si intendono quelli corrispondenti alle caratteristiche minime e ai requisiti per garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, come individuati dalle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" del 2022 pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, gli impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra rispettano i requisiti minimi di elevazione da terra precisati al paragrafo 2.5 Requisito C delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal Ministero della Transizione Energetica il 27 giugno 2022.

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 Disposizioni per i procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

2. I procedimenti in corso alla data in cui venga attestato il raggiungimento della quota di SAU di cui all'articolo 5, comma 5 e comma 6 proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per procedimenti in corso si intendono le procedure abilitative o autorizzatorie, comprese le procedure di valutazione ambientale di cui alla parte II, titolo III del

d.lgs. 152/2006, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alle date indicate da tali commi.

4. Resta ferma la possibilità per il proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tale opzione è comunicata tempestivamente all'amministrazione competente e, comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") è abrogata.

Art.13 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 8 è stimata la spesa complessiva di euro 40.000,00 per l'anno 2026 , di euro 74.160,00 per l'anno 2027 e di euro 34.160,00 per l'anno 2028, cui si fa fronte per euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con gli stanziamenti già previsti nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 34.160,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2026

- in diminuzione, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 40.000,00;
- in aumento, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese in conto capitale", per euro 40.000,00;

Anno 2027

- in diminuzione, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 40.000,00;
- in aumento, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese in conto capitale", per euro 40.000,00;

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).